



Invito a presentare richieste di contributo per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO"

ANNO 2015

Sommario

1. FINALITÀ E NATURA DEL PROGETTO	2
2. A CHI È RIVOLTO IL PRESENTE INVITO	2
2.1 Beneficiari finali dell'intervento (prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio)	2
2.2 SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (COMMITTENTI)	4
3. Attività Finanziabili	4
4. RISORSE DISPONIBILI, LIMITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE PER SINGOLO PROGETTO	6
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE – DOMANDE DI CONTRIBUTO	7
6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE – DOMANDE DI CONTRIBUTO	8
7. MONITORAGGIO E CONTROLLO	8
8. Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	9
9. VALORE COMPLESSIVO DEL VOUCHER E COPERTURE	11
10. Procedura di utilizzo dei buoni lavoro (voucher)	12
11. Informativa	20
12. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO	20
13. ALLEGATI DELL'INVITO	20

1. FINALITÀ E NATURA DEL PROGETTO

L'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", avviata nel 2010, coinvolge i cittadini in difficoltà economica in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro che abbiano come riferimento la cura della comunità utilizzando lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183. Sono chiare due valenze: da un lato si contribuisce a sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale, e dall'altro si rendono disponibili alla collettività risorse lavoro per offrire ulteriori servizi al territorio.

La Città di Moncalieri intende coinvolgere anche per l'anno 2015, coerentemente con i propositi espressi dalla Compagnia di San Paolo, attraverso il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", i cittadini colpiti dalla crisi in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro. Le risorse sono destinate esclusivamente all'acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese.

2. A CHI È RIVOLTO IL PRESENTE INVITO

Il presente Invito è rivolto nel rispetto dei vincoli statutari di Compagnia di San Paolo, esclusivamente ad enti no profit, per la presentazione di proposte di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuibili attraverso l'erogazione del *voucher* (altrimenti detto *buono lavoro*).

Rivestono requisiti soggettivi di ammissibilità le seguenti tipologie di enti:

- ✓ fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali;
- ✓ enti religiosi di diversa natura giuridica.

Non rientrano tra le categorie di enti ammissibili, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club di imprenditori e professionisti.

Tale scelta è coerente con i requisiti soggettivi specificati dalla Compagnia di San Paolo e indispensabili per la presentazione di richieste di contributo.

Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non potranno rivestire il ruolo di committenti enti che al momento della richiesta di contributo siano già concessionari o appaltatori di servizi per il Comune di competenza.

2.1 BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO (PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO)

Coerentemente con la doppia finalità del progetto ed i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio, come sopra esplicitati, potranno essere beneficiari finali dell'intervento, di seguito denominati **Prestatori**, i cittadini maggiorenni:

- residenti nel Comune di Moncalieri;

- in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 Euro;
- che appartengano rispettivamente, ai sensi della normativa vigente, ad una delle seguenti tipologie:
 - ✓ percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali ed accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere:
 - ✓ percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione:
 - ✓ disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
 - ✓ giovani con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
 - ✓ giovani con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

A tutela dei prestatori, per la presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non possano essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

La scelta dei prestatori da parte dei committenti verrà effettuata, tra coloro che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico e che:

- sono risultati in possesso dei requisiti sopraccitati;
- non siano inseriti al momento della domanda in progetti di politiche attive del lavoro promossi dal Comune di Moncalieri.

A partire dai bisogni del proprio territorio, il Comune individua tramite avviso pubblico i possibili prestatori di lavoro accessorio con i requisiti indicati. Nella scelta dei prestatori, che deve essere confermata in ultima istanza dai committenti, si darà priorità di accesso a chi non ha ancora partecipato negli ultimi 2 anni a progetti similari promossi dalla Città di Moncalieri che utilizzano i voucher di lavoro accessorio ("Reciproca solidarietà e Lavoro Accessorio edizioni 2013 e 2014, La Borgata Sono lo e lo Abito qui");

I disoccupati ed i giovani inoccupati devono necessariamente essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento.

I potenziali Prestatori presenteranno domanda di partecipazione indicativamente **dal 31 agosto 2015 al 16 ottobre 2015** presso il Servizio OSL del Comune di Moncalieri, sito in Moncalieri, Via Santa Croce n. 1/D i giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 12:00 alle ore 17:00.

2.2 SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (COMMITTENTI)

Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo Statuto della Compagnia le erogazioni non sono consentite a soggetti profit e le attività devono essere coerenti con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città.

Il presente invito è rivolto esclusivamente ad enti no profit, per la presentazione di proposte di attività che prevedano l'erogazione del voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.

Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti. Inoltre, non possono assumere la qualità di committenti società o altri organismi aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali.

Gli enti no profit dovranno presentare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a quelle già svolte, che abbiano come centro il "senso di appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini". In quest'accezione, è opportuno privilegiare progetti o "campagne mirate", per loro natura episodiche e temporanee; questa logica rientra peraltro pienamente nella ratio e nell'interpretazione amministrativa della norma data dall'INPS.

N.B.:

- √ qualora vi siano casi accertati di irregolarità nell'utilizzo del lavoro accessorio, il
 committente non potrà essere beneficiario di contributi nell'edizione 2015
 dell'iniziativa;
- ✓ i committenti che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute negli scorsi anni non possono ricevere un nuovo contributo.

I Committenti potranno individuare i potenziali Prestatori:

- selezionandoli dopo l'approvazione del contributo, tra coloro che avranno dichiarato la propria disponibilità a partecipare a questo progetto al Servizio Osservatorio Sviluppo Locale, d'ora in poi OSL, (come indicato al punto 2.1).

3. ATTIVITÀ FINANZIABILI

Secondo il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183:

"per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e nel limite complessivo di 3.000 euro

di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito."

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto Legislativo contiene le nuove disposizioni normative volte ad attuare i criteri di delega al Governo di cui alla legge 183/2014 i quali prevedono la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di Lavoro Accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, la Compagnia qualifica il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" identificando le seguenti caratteristiche:

- le attività proposte dai committenti devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte e non devono avere carattere continuativo. In quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei. Tale logica rientra pienamente nella *ratio* e nell'interpretazione amministrativa della norma data sinora dall'INPS;
- i committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie, coinvolgendoli ad esempio nel proprio ciclo produttivo, né per attività che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto di enti pubblici;
- le attività devono essere incentrate sul senso d'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini, avendo come riferimento la promozione e la cura della comunità civica, e possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:
 - ✓ pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
 - ✓ manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
 - √ attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
 - ✓ attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Esse possono ispirarsi alla legge 328/2000 che all'art. 6 recita:

"... 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria".

La Circolare Ministeriale n. 4/2013, fa esplicito riferimento alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17 del 03/02/2010, secondo cui: "... la natura di accessorietà comporta che le attività (...) debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre <u>è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o un'agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione".</u>

Non potranno perciò accedere al finanziamento progetti che utilizzino il lavoro occasionale di tipo accessorio per attività che soddisferebbero esigenze ordinarie del committente, con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo produttivo del datore di lavoro o che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto, ad esempio, di Enti pubblici.

La Circolare ministeriale n. 4/2013 dà altre indicazioni al personale ispettivo: il superamento degli importi massimi previsti determinerà la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. Inoltre sarà possibile operare la trasformazione del rapporto ogniqualvolta le prestazioni di lavoro accessorio (rese nei confronti di un'impresa) siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.

Per articolare in modo preciso, nella fattibilità concreta, <u>durata, attività, committenti e</u> <u>destinatari/prestatori</u> occorre tener conto della coerenza tra le finalità del progetto come sopra esplicitate e i <u>vincoli normativi</u> legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio.

Si ricorda che:

- le attività di lavoro accessorio non devono essere equiparabili a quelle già svolte ordinariamente da soci e/o dipendenti degli Enti no profit ma devono avere carattere occasionale ed eventualmente complementare;
- i progetti che prevedono attività di lavoro accessorio dovranno avviarsi entro il 31 gennaio 2016 e concludersi comunque entro il 30/04/2016.

Nella proposta di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, dovrà porsi particolare attenzione ai nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i in merito alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere, di cui al paragrafo 8).

4. RISORSE DISPONIBILI, LIMITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE PER SINGOLO PROGETTO

✓ Le risorse complessivamente disponibili, a valere su questo invito, per l'erogazione dei contributi ammontano a **86.000,00 Euro**.

In ottemperanza alle Linee Guida 2015 di Compagnia di San Paolo, la Città eroga un contributo destinato esclusivamente all'acquisto di voucher per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione delle attività.

Per ogni singola iniziativa proposta dagli attuatori/committenti, sono stabiliti i limiti di contributo erogabile: **minimo 2.000,00 Euro, massimo 15.000,00 Euro,** salvo casi particolari che verranno valutati dalla commissione, di cui al paragrafo 6).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, adeguando eventualmente l'entità del contributo richiesto in relazione alla finalità ultima del progetto.

Le spese per l'acquisto di voucher sono finanziate fino al 100% come segue:

- 90% del contributo a validazione del progetto, a titolo di anticipo;
- 10% del contributo, a saldo, a seguito di rendicontazione finale.

La restituzione del contributo sarà richiesta qualora:

- l'attività non abbia inizio entro due mesi dalla data di erogazione effettiva dell'anticipo e comunque entro il 31 gennaio 2016;
- il rendiconto non venga presentato entro 40 giorni dal termine dell'attività finanziata.

Si avverte che il saldo del 10% avverrà esclusivamente a fronte della presentazione del rendiconto che dimostri l'effettivo acquisto dei voucher per il 100% del contributo assegnato.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE – DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le proposte concrete di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio da compensare attraverso i voucher dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo di richiesta di contributo (allegato D1 - modulo richiesta contributo) scaricabile dal sito www.comune.moncalieri.to.it (area tematica lavoro), sottoscritte dal legale rappresentante e contenere:

- denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'ente richiedente;
- copia dello statuto (<u>sono esentati dalla presentazione gli Enti che hanno partecipato a</u> questo progetto nelle precedenti edizioni, salvo vi siano state modifiche e/o variazioni);
- copia dell'atto costitutivo (sono esentati dalla presentazione gli Enti che hanno partecipato a questo progetto nelle precedenti edizioni, salvo vi siano state modifiche e/o variazioni);
- nominativo del legale rappresentante e fotocopia del documento di identità, in corso di validità:
- nominativo e recapiti telefonici del soggetto referente dell'attività di lavoro occasionale di tipo accessorio;
- descrizione sintetica del progetto, nell'ambito del quale sono previste attività di supporto attraverso il lavoro occasionale di tipo accessorio;
- descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti;
- durata del progetto (date presunte di inizio e di fine);
- numero complessivo dei prestatori da impiegare;
- numero complessivo di ore/lavoro previste;
- numero complessivo di ore/lavoro e durata dell'attività per singolo prestatore;
- importo complessivo del contributo richiesto (utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di voucher);
- dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato al Committente, ai sensi dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (redatta secondo l'allegato D2 - comunicazione conto corrente);
- attestazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. L. 31/05/2010 n.
 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito dalla Legge 30/07/2010 n.
 122 (redatta secondo l'allegato D3 attestazione L_ 122_2010_2015);
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, di assoggettamento/non assoggettamento alla ritenuta fiscale del 4%;
- dichiarazione che per l'esecuzione dell'attività, in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di contributo ad altri Enti.
- ✓ Le richieste di contributo devono essere sottoscritte in originale dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta allegato, (allegato D1- modulo richiesta contributo_2015) compilato in ogni sezione.

Le richieste possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'invito e, compatibilmente con le risorse disponibili, fino **al 25 settembre 2015**, con le seguenti modalità:

- consegna a mano in Via Principessa Clotilde, 10 10024 Moncalieri Ufficio Protocollo (da lunedì a venerdì: 8.30-12.15, lunedì-mercoledì anche pomeriggio: 14.30 - 16.00)
- spedizione postale (in tal caso fa fede la data del protocollo di arrivo)

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE – DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande verranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Ogni singola richiesta di contributo non potrà superare i 15.000 Euro. Verranno accettate con riserva le domande presentate da Committenti nei cui confronti sia stato rilevato un utilizzo irregolare dei voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio, nelle precedenti edizioni di questo progetto.

Laddove possibile si utilizzerà un criterio rotativo, valutando con particolare attenzione iniziative non sostenute dall'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro accessorio" nei due anni precedenti.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo);
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari, di cui al paragrafo 2), punto 2.2);
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- prive della firma del legale rappresentante o non corredate della documentazione richiesta.

Una commissione esprime, entro 40 giorni, dal ricevimento della domanda, l'esito della valutazione istruttoria sulla ammissibilità della proposta di attività e sul contributo concesso. La commissione, a suo insindacabile giudizio, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del Committente, la tipologia, l'ammissibilità delle attività proposte e la congruità del contributo richiesto.

L'esito verrà comunicato per iscritto ai richiedenti e anticipato via e-mail.

La valutazione dei progetti verrà sospesa tra il 1 agosto e il 31 agosto 2015.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 7/8/1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo all'invito in oggetto è il Dirigente del Settore Sviluppo Locale, Promozione della Città e Politiche attive del lavoro.

Per informazioni: Ufficio Osservatorio per lo Sviluppo Locale – 011- 64.01.474 (425) – osl@comune.moncalieri.to.it - Sito: www.comune.moncalieri.to.it (area tematica Lavoro).

La Città di Moncalieri si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO

La Città di Moncalieri eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati attraverso il Servizio OSL, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, la Città, previa comunicazione al Committente, eventualmente potrà disporre la eventuale sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questo progetto.

8. OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Nella disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, sia il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sia le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

I lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio non sono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi, ai sensi del comma 1 e) dell'articolo 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, la presenza di tali lavoratori non comporta l'insorgenza di nuovi obblighi oltre a quelli eventualmente già esistenti. Tuttavia, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex Legge 266/91, priva di dipendenti, si avvalga di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e 72 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale di tale Associazione si configura come datore di lavoro su cui gravano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tuttavia, ai sensi del comma 1e dell'art. 4 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f), del D.lgs. n. 81/2008), con la conseguenza che i <u>datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.</u>

Pertanto anche i rappresentanti legali di associazioni prive di propri dipendenti, che si configurano come datori di lavoro dal momento che diventano committenti di prestatori occasionali di tipo accessorio, devono:

- nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
- 2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D.Lqs. 81/2008 e s.m.i.;
- 3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito, si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore, in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, ai sensi dell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il lavoratore occasionale è già stato formato da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;

- 4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione:
- 5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Con riferimento alle attività di "cura della comunità" individuate come attività possibili nel progetto, di cui al paragrafo 3), si evidenzia che ai sensi di quanto previsto come obbligo di legge dal D.lgs. 81/2008 in merito alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere, in seguito all'effettuazione dell'analisi del rischio di ciascuna posizione lavorativa, nella passata esperienza risultano o possono essere normalmente considerate, a puro titolo indicativo:

a rischio basso le attività:

- di organizzazione associativa;
- di supporto per le funzioni di ufficio
- di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- di intrattenimento, sportive, ricreative, artistiche e creative
- di servizi di informazione
- di piccoli servizi per le persone
- di riparazione di beni per uso personale e per la casa
- di movimentazione manuale di piccoli carichi.

a rischio medio le attività:

- di piccola manutenzione ordinaria che non si qualifichino come edili
- di pulizia di edifici giardini parchi e monumenti
- di magazzinaggio e trasporto
- di supporto al trasporto merci
- di supporto all'istruzione.

a rischio alto le attività:

- di manutenzione edile
- di manutenzione che comportino l'utilizzo di particolari attrezzature e/o agenti chimici.

Per il 2015 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento, <u>potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro</u> (via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.56.12.308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. <u>I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto</u> in cui sono inseriti e, pertanto, tali ore saranno retribuite dai committenti. <u>La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata</u>

all'Associazione Progetto Sicurezza dai committenti entro e non oltre il 31 gennaio 2016. Per eventuali sostituzioni o integrazioni di prestatori avvenute in corso d'opera e successive alla data del 31 gennaio 2016 è possibile richiedere la formazione che sarà erogata in apposite sessioni di recupero.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia di infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di prestatore retribuito con i voucher.

9. VALORE COMPLESSIVO DEL VOUCHER E COPERTURE

Valore del voucher e limiti massimi di retribuzione

Il Decreto Legislativo stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno civile quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, per la presente edizione dell'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" la Compagnia ha stabilito un importo massimo di retribuzione di 3.000 euro netti (pari a 4.000 euro lordi) complessivi per tutti i prestatori, al fine di permettere a un numero superiore di persone di accedere all'opportunità di essere inseriti in un'attività di lavoro accessorio e beneficiare del sostegno al reddito.

Il valore nominale del buono (pari a 10 euro sino all'emanazione del Decreto sopra citato) è comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese.

Al momento il valore netto del buono di 10 Euro è pertanto equivalente a 7,50 Euro;

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Premessa tale indicazione, considerate le procedure operative consolidate negli anni precedenti e l'esigenza di garantire continuità all'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", per la

presente edizione e sino a diverse disposizioni la Compagnia stabilisce di avvalersi dell'INPS quale unico concessionario.

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

Si evidenziano i seguenti obblighi per il committente:

- 1. la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla <u>comunicazione</u> <u>anticipata all'INPS</u>, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e <u>passibile quindi di sanzioni</u>.
- 2. <u>è previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore dei limiti economici (secondo gli importi sopra definiti) relativi al compenso complessivamente percepito, con riferimento alla totalità dei committenti.</u>

A tal fine il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (secondo lo schema dell'**allegato D5**) riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare in corso sia a quelli già percepiti e non ancora riscossi, sia dallo stesso committente sia da altri. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

10. PROCEDURA DI UTILIZZO DEI BUONI LAVORO (VOUCHER)

Al fine di favorire la tracciabilità dei voucher ed evitare così un loro uso improprio, la vigente normativa prevede che i committenti non imprenditori o professionisti possano acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate oppure attraverso modalità telematiche. Le due possibilità di acquisto vengono presentate di seguito.

LAVORO ACCESSORIO

PROCEDURA CON VOUCHER TELEMATICO

La procedura per l'utilizzo telematico dei buoni lavoro si compone delle seguenti fasi.

Registrazione committente

riscossione.

Il committente si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:
□ Sportelli INPS;
□ Sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN);
□ Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
□ Associazioni di categoria dei datori di lavoro.
Accreditamento prestatore
Il prestatore si registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalità:
□ Sportelli INPS;
□ Sito internet www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/LavoroAccessorio oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi;
□ Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
Il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati:
□ la carta (INPS card c.d. 'Postepayvirtual') sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l'accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un 'caricamento' minimo di 5 €;
□ il materiale informativo.
La registrazione dei prestatori – se effettuata tramite accesso al sito - richiede una attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che 'contatta' i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni.
Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste, che provvederà – entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay).

In caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l'Istituto non risponde delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, INPSCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella

Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, è necessario recarsi presso la Sede INPS provinciale, per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all'utilizzo della carta da parte del prestatore e l'attivazione della carta presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali.

La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione).

In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la "riemissione".

Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPSCard, riceverà da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

Versamento del corrispettivo dei voucher

Il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità:

□ tramite modello F24, indicando – nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale – la causale LACC appositamente istituita; rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l'acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare la contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24 avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento a seguito di inoltro da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che in caso di committente persona giuridica, nel campo "matricola INPS" del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate - o il cap dell'azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo.

In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: 666666666666491.

Le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate/modulistica/modelli di versamento (f24 f23)/modello F24/Tabelle codici tributo : Modello di versamento F24: i codici da utilizzare – tabella codici altri enti previdenziali e assicurativi – INPS: tabella causali contributo/ tabella formati matricola e codici.

□ tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10.

In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso la Direzione Regionale INPS.

Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto 'Lavoro Accessorio'.

Dichiarazione di inizio attività da parte del committente

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purchè prima dell'inizio della prestazione), il committente effettua - attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell'utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione dovrà contenere:

□ l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
□ la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
□ il luogo di svolgimento della prestazione;

Si ricorda che il committente è obbligato a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INPS, attraverso i canali indicati, in quanto tale dichiarazione vale anche ai fini INAIL.

Nel caso in cui – dopo la dichiarazione - si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati.

Attenzione: la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Si evidenzia che - in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato) – per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite "modello SC53" scaricabile dal sito Internet Inps), l'abbinamento tra il c.f./p.iva dell'azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell'azienda o ente committente.

Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà:

- 1) entrare nella procedura on-line con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/Cittadino/Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/Servizi on line/Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure alla sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/Accesso ai servizi, in corrispondenza del link:
- 1) inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente;
- 2) operare come delegato dell'azienda/ente committente

Rendicontazione dei voucher

Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà le seguenti operazioni:

 verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i
versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio
con il complessivo onere dovuto per lo stesso;

☐ in relazione all'esito della verifica di cui al punto precedente:

o nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell'onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all'avvenuta attivazione o meno della INPS Card);

o nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell'onere), rappresenterà al committente l'impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione.

La procedura è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata in momenti diversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da 'spendere' per successive richieste di prestazioni di lavoro accessorio.

Accredito dei contributi

Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l'invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata.dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l'informazione di avvenuta riscossione dei

L'INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

000

Nel sito www.inps.it, sezione Informazioni/Lavoro Accessorio, è possibile consultare il "Manuale per l'utilizzo procedura telematica", che fornisce indicazioni operative per facilitare l'utilizzo della procedura telematica di acquisto voucher.

DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI

(punto PEA)

E' possibile acquistare e riscuotere i 'buoni lavoro' presso i tabaccai aderenti all'iniziativa.

Il servizio viene fornito da circa 8.500 tabaccai in tutto il territorio nazionale.

I rivenditori sono individuabili tramite un'apposita vetrofania.

Di seguito, si indica il link per la ricerca - tramite C.A.P. - dei tabaccai abilitati: http://serviziweb.tabaccai.it/voucherinps/

E' possibile, inoltre, consultare nella sezione 'Utilità', l'elenco delle Ricevitorie autorizzate alla emissione/pagamento dei voucher.

Attenzione: i committenti che intendono acquistare i voucher tramite delegati devono presentare una richiesta, compilando il modulo SC53 (scaricabile dal sito www.inps.it) alla sede INPS

competente, che procederà all'acquisizione della delega. A seguito dell'abbinamento il delegato potrà acquistare i voucher per la società delegante presso le tabaccherie abilitate.

NOTIZIE UTILI PER L'UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI IN TABACCHERIA PEA (Punto Emissione Autorizzato):

Acquisto dei Buoni Lavoro

Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta di identità elettronica.

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato.

E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000 € di buoni lavoro e in un'unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.

I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato 'multiplo' fino ad un valore di 500 €.

Attenzione: dal 25/03/2015 è possibile effettuare il pagamento dei voucher tramite Carte di Debito dei circuiti Pagobancomat e Maestro (Postamat).

Modalità di comunicazione all'INPS

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso purchè prima dell'inizio dell'attività lavorativa), il Committente o il delegato deve comunicare il proprio codice fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, il dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione. Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL. Devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui le prestazioni si collocano.

In particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, tenendo presente che:

- le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
- le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d'uno;
- in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla.

Attenzione: la mancata comunicazione all'INPS/INAIL prevede l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro'), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

I committenti e i prestatori per le comunicazioni con l' INPS possono utilizzare i seguenti canali:

- 1. Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 0164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
- 2. Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Accessorio;
- 3. Andare in una sede INPS.
- Il Committente per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il codice di

controllo riportato sulla matrice (destinata al committente) dei buoni lavoro acquistati. Il Prestatore per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il numero di un voucher che il Committente ha in precedenza consegnato (dopo aver comunicato i dati relativi alla prestazione).

N. B. L'operazione di comunicazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Il committente può comunicare all'INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività.

- Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione:
 - può essere effettuata da Internet, Contact Center, Sede INPS;
- Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione:
 - può essere effettuata dal Contact Center, Sede INPS;
- Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione:
 - può essere effettuata esclusivamente da una Sede INPS.

I contatti con l'INPS consentono anche di :

- a. Verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore).
- b Verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore).
- c. Verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore.

Riscossione dei Buoni Lavoro

E' possibile riscuotere i Buoni lavoro entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio, per un importo massimo di 500 € per operazione di riscossione e per un importo massimo giornaliero di 1.500 €.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi esibendo, esclusivamente, la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta di dientità elettronica, per la verifica del Codice Fiscale.

Prima di pagare il tabaccaio controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente.

Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore.

Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.

Rimborso dei Buoni Lavoro

Modalità di richiesta

Dal 16 maggio 2012, il committente che intende chiedere il rimborso di voucher non utilizzati emessi attraverso la rete dei tabaccai abilitati, dovrà riconsegnarli integri ad una tabaccheria abilitata, ottenendo il rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte.

Al cliente saranno rimborsati 9,50€ per ogni 10,00€di rimborso richiesti.

Condizioni per il rimborso

Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal committente (o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher.

Ogni richiesta può essere effettuata ed evasa direttamente dal tabaccaio per un importo non superiore a € 500,00.

Per importi superiori, il committente presenterà la richiesta a Banca ITB (Banca dei tabaccai), compilando l'apposito modulo da chiedere al numero 800813813.

La condizione per riconoscere il rimborso è l'assenza di attivazione dei voucher, tramite la dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile.

Quindi se la procedura rileva una dichiarazione di prestazione, il committente la deve precedentemente annullare:

- 1. se l'annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può essere effettuato dal sito internet INPS, Contact Center integrato INPS INAIL, Sede INPS;
- 2. se l'annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la prestazione: può essere effettuato dal Contact Center integrato INPS INAIL o dalla Sede INPS;
- 3. se l'annullamento viene richiesto il giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione: può essere effettuato esclusivamente da una Sede INPS;
- 4. se l'annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto trascorsi 90 giorni dal termine dell'ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 giorni dalla data di emissione.

Se il rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra descritte (ad esempio, anche in caso di impossibilità di annullamento di una dichiarazione, per parziale riscossione dei buoni), la nuova domanda di rimborso può essere presentata dopo 180 giorni la data della precedente domanda e prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione.

Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso la competente sede INPS che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria.

Gestione voucher scaduti

E' possibile - sia per il committente che per il prestatore - chiedere il rimborso o la liquidazione dei voucher scaduti (non utilizzati/riscossi entro un anno dalla data di emissione), utilizzando il modulo SC52 (scaricabile on-line dal sito www.inps.it, sezione Moduli) e presentandolo, anche per via postale, presso una sede INPS competente (Rif. msg n. 5277/2013).

Furto o smarrimento voucher

In caso di furto o smarrimento di uno o più voucher, è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti.

Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza. La sede provvederà a stampare dei 'duplicati' dei voucher, riscuotibili presso le tabaccherie abilitate.

Gli operatori del Contact Center o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza.

11. INFORMATIVA

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Città di Moncalieri, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle attività dell'invito e per tutti gli adempimenti connessi. La loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento.

Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Locale e Promozione della Città di Moncalieri.

12. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO

La Città di Moncalieri provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all'indirizzo: http://www.comune.moncalieri.to.it (Area tematica Lavoro).

Tutta la modulistica relativa alla procedura di presentazione delle richieste di contributo e relative dichiarazioni, alla dichiarazione di disponibilità da parte del prestatore, alle comunicazioni verso INPS, INAIL e alla rendicontazione finale, verrà pubblicata ed aggiornata all'indirizzo www.comune.moncalieri.to.it.

13. ALLEGATI DELL'INVITO

- D1: Richiesta di contributo
- D2: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e comunicazione conto corrente
- D3: attestazione L. 122 /2010
- D4: richiesta saldo
- D4_1: elenco spese sostenute
- D4_2: dichiarazioni prestatori
- D4_3: dichiarazione prestatore
- D5: Dichiarazione compenso prestatore

Moncalieri, 23/7/2015

Per II Dirigente Settore Sviluppo Locale e Promozione della Città Dott. Raffaello Barbieri (firmato dott.ssa Elena Ughetto)